



Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 24 DEL 11/03/2025

Settore proponente: SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ADOTTATA CON ORDINANZA N. 28/2024 DEL 04/03/2024 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 311 DEL 19/12/2018.

Il Responsabile

RICHIAMATA l'ordinanza n. 28/2024 del 04/03/2024 avente come oggetto "*Modifiche alla disciplina di gestione della zona a traffico limitato adottata con Ordinanza n. 18 del 09/03/2023 in attuazione della D.G.C. n. 311 del 19/12/2018*";

PREMESSO che:

- L'articolo 7 comma 9 del vigente codice della strada prevede che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- In data 26/02/2001, il Comune di Sirmione con D.G.C. n. 31 ha istituito la zona a traffico limitato nel centro storico ai sensi del citato art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Con D.G.C. n. 311 del 19/12/2018, a seguito di rilascio di autorizzazione numero R.0000486 del 12 Dicembre 2018, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del D.P.R. n. 250/99, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.C. n. 31 del 26 febbraio 2001, con contestuale individuazione dei criteri per il rilascio dei permessi di accesso e definizione degli indirizzi generali necessari per regolamentare e disciplinare l'accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato;
- Con D.G.C. n. 243 del 1° ottobre 2018, è stato adottato l'atto d'indirizzo per la disciplina di accesso e circolazione nella ZTL conseguente all'istituzione permanente del servizio di gestione delle aree di sosta finalizzate ad ospitare i veicoli dei clienti delle strutture ricettive del centro storico di Sirmione;
- Con Ordinanza Dirigenziale n. 68/2018, sono state adottate modifiche alla disciplina di regolamentazione della circolazione nella ZTL in deroga all'Ordinanza n. 16/2018 limitatamente alla categoria "Soggiornanti";



Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

PRECISATO che la zona a traffico limitato così come individuata dalla D.G.C. n. 311 del 19/12/2018, è presidiata dal sistema automatizzato denominato "K53700/SA", omologato con Decreto Dirigenziale n 6268/2011, con estensione approvata con D.D. n. 6408/2012 e n. 4290/2014, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori citati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che a seguito della conclusione della fase di pre-esercizio, il sistema automatizzato è entrato definitivamente in funzione il giorno 17 febbraio 2020;

DATO ATTO che alla luce dell'esperienza maturata durante la fase di sperimentazione ed avvio, si rendono necessarie ed opportune modifiche al disciplinare di gestione della ZTL, anche al fine di informare l'utenza in relazione agli obblighi ed alle modalità che regolano e disciplinano l'accesso e la circolazione per le categorie autorizzate;

VALUTATA la necessità di continuare a garantire l'esigenza di limitare il traffico nel centro storico, nel quale l'afflusso di turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante creano disturbo e pericolo per gli utenti dello stesso centro storico, nonché di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico del nucleo antico già sottoposto a tutela generale in adesione ed attuazione degli indirizzi dell'organo esecutivo comunale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, principi generali: *"La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTI gli artt. 3, 5, e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" che stabiliscono, in particolare, le modalità per l'istituzione delle zone a traffico limitato;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la precedente Ordinanza n. 28/2024 del 04/03/2024;

RILEVATA la necessità di apportare talune modifiche agli orari ed alla regolamentazione precedentemente adottata;

ORDINA

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 19/12/2018, di confermare quanto già richiamato con ordinanza n. 28/2024 individuando la Zona a Traffico Limitato all'interno del centro storico *nell'area compresa tra le Grotte di Catullo, a nord, e l'intersezione di L.go Goethe*



Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

con viale Marconi (altezza civico 5/7), a sud, e comprendente P.le Orti Manara, Via Catullo, Via Arici, V.le Gennari, Via S. Pietro in Mavino, Via Faustina, Via Punta Staffalo, P.zza Piatti, Via Piana, Via Vittorio Emanuele, V.le Re Desiderio, Via Porto Bianchi, V.lo Carpentini, Piazza Porto Valentino, Piazza San Salvatore, V.lo Arco, Via Antiche Mura, Via Ansa dei Longobardi, Piazza Flaminia, Via S. Maria Maggiore, Vicolo Romagnoli, Via Casello, Piazza Carducci, Piazza Castello, Piazzetta Mosaici, Via Campane, V.lo Strentelle, Via Dante, Via Bocchio, V.lo Bisse, passaggio Broli, sentiero dei Pini;

Approva e rende esecutive le modifiche apportate e contenute negli allegati della presente ordinanza di seguito indicati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO "A" "DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA Z.T.L."
- ALLEGATO "B" "DISCIPLINA DELLA FERMATA E DELLA SOSTA IN Z.T.L."
- ALLEGATO "C" "DEFINIZIONE PERIODO ESTIVO E GIORNATE DI PEDONALIZZAZIONE"

Conferma nell'ambito del Comando di Polizia Locale di Sirmione, l'istituzione dell'UFFICIO TRAFFICO Z.T.L., che gestirà i procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dei contrassegni, il controllo e la regolamentazione degli accessi alla Z.T.L. del centro storico, il monitoraggio elettronico degli accessi e le procedure sanzionatorie derivanti dagli accertamenti di eventuali violazioni al Nuovo Codice della Strada nonché il rilascio di permessi di sosta nelle diverse aree del territorio comunale;

E' istituito il divieto, nella Z.T.L. come sopra definita, di circolazione dinamica e statica per tutte le categorie di veicoli non compresi e/o autorizzati ai sensi del predetto Disciplinare di Gestione della Z.T.L. approvato contestualmente con il presente provvedimento. I veicoli autorizzati devono essere muniti di apposito contrassegno, cartaceo o digitale, rilasciato dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Traffico Z.T.L.

E' istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all'interno della predetta Z.T.L.

Tutte le precedenti ordinanze relative alla ZTL, devono intendersi revocate.



Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

A V V E R T E N Z E

- 1. Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità sulle strade interessate dal Provvedimento, avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare funzionamento dell'area Z.T.L. individuata.**
- 2. La Polizia Locale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92), sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.**
- 3. La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e nel sito istituzionale dell'Ente.**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada e D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione)

A V V I S A

A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Dr. Mauro Fezzardi.

Per il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste nel presente provvedimento l'Organo di Vigilanza si avvarrà anche di un sistema automatizzato di videocontrollo dei veicoli in accesso alla



Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

Z.T.L. denominato “K53700/SA”, omologato con Decreto Dirigenziale n 6268/2011, con estensione approvata con D.D. n. 6408/2012 e n. 4290/2014.

E' ammessa una tolleranza massima sugli orari di ingresso previsti nella presente ordinanza di 10 (dieci) minuti.

Il Responsabile

Mauro Fezzardi / InfoCert S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Allegato "A"

DISCIPLINA DI GESTIONE
della
ZONA A TRAFFICO LIMITATO

PREMESSA

Riferimenti normativi:

La disciplina di gestione della ZTL si basa sulle modalità e sulle procedure stabilite dalle norme del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, e s.m. e i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m. e i., per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI", e nelle "ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (ZTL).
In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- **L'art. 3, punto 2, "AREA PEDONALE"**: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- **L'art. 3, punto 54, "ZONA a TRAFFICO LIMITATO"**: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli".
- **L'art. 7, comma 9**, laddove prevede che: "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio". (...) "Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico di cui al secondo periodo del comma 8". "I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
- **L'art. 7, comma 11**, prevede inoltre: "Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso"

Inoltre si richiamano:

- **Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995** per la "Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico";
- **Circolare 21 luglio 1997, n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici** in merito alle "Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati";..
- **Le linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato** adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0005050.28.06.2019;

Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente **DISCIPLINA di gestione della Zona a Traffico Limitato** (di seguito indicato con la sigla **ZTL**), è approvata e costituisce parte integrante della presente Ordinanza Dirigenziale attuativa e di regolamentazione della ZTL.

TIPOLOGIA della ZONA a TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

La ZTL del centro storico di Sirmione, s'intende organizzata in base alle seguenti quattro fasce di categorie di utenti per le quali sono vigenti diverse tipologie di autorizzazioni per l'accesso ed il transito:

1. **ZONA a TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE** entro la quale sussiste **divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 alle ore 24:00**, fatta eccezione per i veicoli autorizzati per le categorie di veicoli previste al **cap. 1**;
2. **ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI CON AUTORIZZAZIONE** per le categorie dei veicoli previsti al **cap. 2**;
3. **ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI CON PERMESSO TEMPORANEO** per le categorie dei veicoli previste al **cap. 3**;
4. **ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI CON SPECIFICO ACCREDITAMENTO PROVVISORIO PER L'ACCESSO ED IL TRANSITO** riservato ai clienti/ospiti pernottanti nelle strutture ricettive, per le categorie dei veicoli previste al **cap. 4**.

Presso il Comando di Polizia Locale di Sirmione è confermata l'istituzione dell'UFFICIO TRAFFICO Z.T.L.

Polizia Locale di Sirmione – Piazza Virgilio 45 – 25019 Sirmione (Brescia)

Recapito telefonico attivo per l'utenza: **030-9909190** - Indirizzo mail: ztl@sirmionebs.it

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutte le categorie di utenti, le modalità di accesso e circolazione variano in base a due periodi, quello estivo e quello invernale, ovvero in base a periodo unico.

a) **Periodo estivo ed invernale**

Il periodo estivo, salvo deroga, decorre dal lunedì antecedente di quattordici giorni la Pasqua.

Il periodo invernale decorre dal giorno 14 del mese di ottobre.

b) **“Pedonalizzazione”**

E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L., per tutte le categorie di utenti (Pedonalizzazione), dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio – 2 giugno - 15 agosto – 1 novembre.

In ogni caso le date esatte di decorrenza del periodo estivo ed invernale - punto a) - e le date di “pedonalizzazione” – punto b), anche in relazione all'andamento della stagione turistica ed alle caratteristiche del calendario di ciascun anno corrente, potranno subire modifiche. **L'esatta indicazione per ciascun anno solare delle date precise riferite ai punti a) – b), confluiscono annualmente in un prospetto di sintesi che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con la denominazione di “Allegato C”, reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito comunale.**

Per accedere e circolare nella Z.T.L. è necessario munirsi di autorizzazione ovvero di permesso temporaneo ed infine, per gli ospiti pernottanti in strutture ricettive, di accreditamento diretto per l'accesso ed il transito nella Z.T.L.

Resta in carico rispettivamente:

- all'ufficio traffico ZTL di procedere all'inserimento delle targhe dei veicoli nel sistema operativo del varco automatizzato degli accessi delle autorizzazioni permanenti, delle deroghe e dei permessi temporanei;
- alle strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL, nei limiti dei posti auto censiti disponibili, di procedere all'accreditamento diretto degli ospiti pernottanti in strutture ricettive alberghiere e non alberghiere secondo quanto stabilito nel successivo capitolo 5 all'interno dello specifico software gestionale all'uopo predisposto.

Le autorizzazioni ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche.

Nel caso di persone giuridiche, le autorizzazioni ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale.

Nel caso di veicoli cointestati si riconosce l'autorizzazione o il permesso temporaneo ad un unico soggetto.

Anche per la categoria dei "FORNITORI" l'accesso e la circolazione nella ZTL è subordinato al rilascio di AUTORIZZAZIONE previa verifica dei limiti di massa e dimensione dei veicoli, con particolare riferimento all'altezza.

Le AUTORIZZAZIONI ed i PERMESSI TEMPORANEI non possono essere utilizzati da terzi, salvo i componenti dello stesso nucleo familiare ovvero i dipendenti delle persone giuridiche nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

In caso di accertato abuso si procederà all'immediato ritiro del titolo autorizzativo.

Le AUTORIZZAZIONI hanno durata TRIENNALE fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.

L'accesso ed il transito sono sempre vietati:

- ai veicoli aventi altezza superiore a metri **2,70**;
- ai veicoli aventi larghezza superiore a metri **2,20**;
- ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a metri **6,00**;
- ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a **3,5** tonnellate.

L'accesso ed il transito nella Zona a Traffico Limitato con veicoli aventi portata superiore a quella massima sopra indicata, può essere autorizzato qualora risulti indispensabile nell'esecuzione di natura edilizia o per interventi contingenti quali il rifornimento di combustibile, lo spurgo fognario, il recupero di rifiuti speciali etc., previo parere positivo del Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la conservazione della pavimentazione e delle altre strutture stradali. Il limite di massa complessiva dei furgoni isotermici con gruppo frigorifero per il trasporto di alimenti è comunque elevato a tonnellate **4,00**.

CAPITOLO 1

ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE ENTRO LA QUALE SUSSISTE DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DALLE 0-24 TRANNE CHE PER LE CATEGORIE DI VEICOLI AUTORIZZATE CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA TARGA DEL VEICOLO – CATEGORIE “PUBBLICA UTILITA’” E “DISABILI”

Nella ZTL del centro storico di Sirmione vige il divieto di circolazione dinamica e statica per tutte le categorie di veicoli. Ai sensi del presente capitolo, restano esclusi dall'osservanza dei divieti di accesso e di transito senza limitazione di orario e senza la necessità di specifico contrassegno le seguenti categorie di veicoli:

CATEGORIA – PUBBLICA UTILITA’

- a) (*) veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblico interesse, per motivi di servizio e di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni comunicati preventivamente all'Ufficio Traffico ZTL;
- b) veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Mezzi di Soccorso, eventuali Veicoli Militari, Istituti di Vigilanza o Guardia Giurata con dicitura stampata/serigrafia esternamente al veicolo o con apposita paletta;
- c) veicoli di Enti Pubblici ed in quanto tali solo se riconoscibili con dicitura stampata/serigrafia esternamente al veicolo, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto;
- d) auto funebri per trasporto feretri più un veicolo di servizio;
- e) i veicoli adibiti a servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi) ed i veicoli per trasporto di persone fino a complessivi nove posti in servizio di noleggio con conducente (NCC), per accompagnare o prelevare residenti anagrafici ovvero dimoranti e persone soggiornanti nelle strutture ricettive del centro storico (***) comunicati all'Ufficio traffico ZTL;
- f) i veicoli delle ditte aggiudicatrici dei servizi manutentivi del patrimonio comunale, comunicati all'Ufficio traffico ZTL dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- g) i veicoli delle ditte incaricate dell'allestimento di eventi patrocinati dal Comune, comunicati all'Ufficio traffico ZTL dall'Ufficio Cultura Comunale;
- h) (*) i veicoli dei medici di base in visita domiciliare che espongono lo speciale contrassegno comunicati all'Ufficio traffico ZTL.

CATEGORIA – DISABILI

- veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada comunicati all'Ufficio Traffico ZTL;

I veicoli indicati al presente capitolo, con esclusione di quelli indicati al punto b), c) e d) che vengono accreditati d'ufficio, pur essendo autorizzati all'accesso ed al transito, devono essere accreditati da parte dell'ufficio traffico ZTL con le modalità indicate nel capitolo 5 (vds. indicazioni per la trasmissione dei cd. “PERMESSI TEMPORANEI” – MOD.05). I veicoli delle PP.AA. o Aziende contrassegnate con asterisco (*) possono presentare in alternativa richiesta su carta intestata contenente l'elenco dei veicoli.

CAPITOLO 2

ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITO A SPECIFICHE CATEGORIE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE.

Le seguenti categorie di utenti possono accedere a transitare nella ZTL con le limitazioni sotto riportate, previo rilascio di autorizzazione da richiedere secondo le modalità indicate nel capitolo 5.

CATEGORIA "RESIDENTI"

Ai residenti anagrafici in centro storico è consentito il **libero accesso in tutti i giorni feriali, eccetto i prefestivi**, nell'arco delle ventiquattro ore **con la limitazione massima di due accessi giornalieri, eccetto per la circolazione con motocicli e ciclomotori. E' consentito un terzo accesso giornaliero nella fascia oraria 22:30 – 05:00.**

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei residenti anagrafici, muniti dell'apposito contrassegno, condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, in base ai seguenti orari:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli, con motoveicoli e ciclomotori** (*per motoveicoli e ciclomotori il divieto di accesso e circolazione al di fuori degli orari consentiti si intende anche come divieto di spostamento all'interno della Z.T.L. e di uscita dalla medesima*):

giorni feriali→	dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – 3 ^a accesso dalle 22:30 alle 05:00
giorni prefestivi→	dalle ore 00:00 alle ore 14:00 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 dalle ore 22:30 alle ore 24:00 – 3 ^a accesso dalle 22:30 alle 05:00
(**) giorni festivi→	dalle ore 00:00 alle ore 10:00 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 dalle ore 22:30 alle ore 24:00 – 3 ^a accesso dalle 22:30 alle 05:00

()(Pedonalizzazione) Fatte salve le indicazioni annuali contenute nell'allegato "C", è vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio – 2 giugno - 15 agosto – 1 novembre.**

Accesso e transito con **velocipedi e veicoli equiparati** sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL tranne che nei giorni e negli orari di pedonalizzazione (All. C). In tutti i giorni feriali e festivi del periodo estivo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nel tratto compreso tra largo Goethe e piazza Piatti, sussiste l'obbligo di condurre a mano **velocipedi e veicoli equiparati**.

Accesso e transito con **veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie**, sempre consentito, con obbligo di comunicare la targa del veicolo all'ufficio traffico ZTL secondo le modalità indicate nel capitolo 5;

Sono equiparati ai residenti anagrafici i gestori di alberghi (*titolare dell'autorizzazione, persona fisica o rappresentante legale ovvero institore della società*) che dimorano presso la stessa struttura ricettiva nonché i proprietari delle abitazioni ubicate all'interno dell'area geografica individuata nella planimetria allegata all'ordinanza n. 10 prot. 6947 in data 29/04/2002 ossia nell'area situata a nord di Piazza Piatti.

A tale categoria si applicano le norme per i residenti anagrafici con esclusione della possibilità di effettuare la sosta negli spazi riservati di Piazzale Porto e in tutte le altre aree regolamentate a tempo o a pagamento secondo quanto regolamentato con i relativi provvedimenti viabilistici.

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli, con motoveicoli e ciclomotori**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 10:00 - dalle 12:30 alle 14:30 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00

- accesso e transito con velocipedi sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL;
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito, con obbligo di comunicare la targa del veicolo all'ufficio traffico ZTL secondo le modalità indicate nel capitolo 5;

CATEGORIA "DIMORANTI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di persone che dimorano in abitazioni situate all'interno della zona a traffico limitato, possedute dai medesimi o da componenti dello stesso nucleo familiare a titolo di proprietà o di locazione, escluse le locazioni stagionali, muniti dell'apposito contrassegno. I veicoli devono essere condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, eccetto i veicoli dei dimoranti in primo arrivo ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono attualmente consentiti senza limitazione tranne che nei giorni festivi, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito **con la limitazione massima di due accessi giornalieri** con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori**. **Il Secondo accesso giornaliero è consentito nella fascia oraria 22:30 – 05:00.**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 10:00 - dalle ore 12:00 alle ore 14:00

dalle ore 19:00 alle ore 21:00 – 2^a accesso dalle 22:30 alle 05:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00

2^a accesso dalle 22:30 alle 05:00

()(Pedonalizzazione) Fatte salve le indicazioni annuali contenute nell'allegato "C", è vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio – 2 giugno - 15 agosto – 1 novembre.**

- Accesso e transito con **velocipedi e veicoli equiparati** sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL tranne che nei giorni e negli orari di pedonalizzazione (All. C). In tutti i giorni feriali e festivi del periodo estivo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nel tratto compreso tra largo Goethe e piazza Piatti, sussiste l'obbligo di condurre a mano **velocipedi e veicoli equiparati**.
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito, con obbligo di comunicare la targa del veicolo all'ufficio traffico ZTL secondo le modalità indicate nel capitolo 5;

CATEGORIA "LAVORATORI DIPENDENTI ALLOGGIATI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti di ditte/società/aziende ubicate a nord dello stabilimento termale e dotate di propri parcheggi interni, che alloggiano presso le stesse strutture, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli, motocicli, ciclomotori e velocipedi**

giorni feriali e festivi:	solo ingresso→	dalle ore 06:00 alle ore 07:30
	solo uscita→	dalle ore 00:00 alle ore 01:00

- Per i medici termalisti che alloggiano in strutture ubicate all'interno del centro storico e che, prestando servizio per limitati periodi di tempo, si avvicendano nel corso della stagione di apertura dello stabilimento, le autorizzazioni permanenti saranno rilasciate a nome della Società "TERME DI SIRMIONE" sulla base del contingente numerico dichiarato;
- Tutti i dipendenti alloggiati e non, possono accedere alla ZTL con velocipedi e veicoli equiparati per i quali tuttavia dispongano di idoneo ricovero interno privato e non vengano lasciati in sosta su area pubblica all'interno della ZTL. L'accesso e il transito con **velocipedi e veicoli equiparati** sono consentiti dalle ore 06:00 alle ore 23:00 con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL tranne che nei giorni e negli orari di pedonalizzazione (All. C). In tutti i giorni feriali e festivi del periodo estivo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nel tratto compreso tra largo Goethe e piazza Piatti, sussiste l'obbligo di condurre a mano **velocipedi e veicoli equiparati**.

CATEGORIA "ARTIGIANI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di artigiani, eccetto motocicli e ciclomotori a due ruote, per interventi tecnici che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante, in base ai seguenti orari:

PERIODO ESTIVO

accesso e transito con **autoveicoli a motore termico**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00

accesso e transito con **veicoli elettrici**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

PERIODO INVERNALE

accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 19:00

CATEGORIA "FORNITORI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli adibiti al solo trasporto di cose per carico e scarico di merci non trasportabili a mano, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00 con obbligo di uscita entro le ore 09:30

CATEGORIA "ESERCENTI"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo degli operatori economici del centro storico, quali titolari di attività di pubblico esercizio, commercianti e professionisti, muniti dell'apposito contrassegno, intestato a persona fisica e rilasciabili nel numero massimo di uno per ogni ditta individuale o società, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00 con obbligo di uscita entro le ore 09:30

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00;

- accesso e transito con velocipedi sempre consentito con apposito contrassegno rilasciato dall'ufficio traffico ZTL, per i titolari di attività che dichiarino di possedere idonea area di ricovero privata.

CATEGORIA "TAXI - NCC"

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli adibiti a servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi) ed i veicoli per trasporto di persone fino a complessivi nove posti in servizio di noleggio con conducente (NCC), per accompagnare o prelevare residenti anagrafici ovvero dimoranti e persone soggiornanti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere del centro storico (***) comunicati all'ufficio traffico ZTL.

Per esigenze diverse da quelle sopra richiamate, non è consentito l'accesso a TAXI ed NCC. E' quindi da considerarsi accesso non autorizzato alla ZTL e pertanto soggetto a sanzione, il transito effettuato per prelevare persone che non rientrano nelle categorie sopra menzionate.

Nelle fasce di pedonalizzazione, NON possono accedere e circolare nella ZTL, le autovetture adibite a servizio di piazza con conducente – taxi (art. 86 del C.d.S.) e le autovetture in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone – n.c.c. (art. 85 C.d.S.), per accompagnare o prelevare residenti, dimoranti e soggiornanti in strutture ricettive del centro storico anche in ultima partenza.

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali/festivi → dalle ore 00:00 alle ore 24:00

CAPITOLO 3

ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE CON ACCESSO E TRANSITO CONSENTITO PREVIO RILASCIO DI PERMESSO TEMPORANEO

Le seguenti categorie di utenti possono accedere e transitare nella ZTL, subordinatamente al rilascio da parte dell'Ufficio Traffico ZTL, di PERMESSO TEMPORANEO. Il titolo autorizzativo ha carattere provvisorio e va richiesto con le modalità indicate nel capitolo 5.

Il PERMESSO TEMPORANEO, è rilasciato tenendo conto dei riflessi sulla sicurezza della circolazione, nei casi di seguito indicati:

- per la consegna di medicinali* solo nei giorni feriali;
- per le consegne di quotidiani* possono accedere e circolare i veicoli a motore termico fino alle 08:00 (uscita entro le 08:30) anche nei giorni festivi;
- fornitori muniti di veicoli elettrici*: ai fornitori con propri mezzi elettrici l'accesso e la circolazione nella Z.T.L saranno consentiti fino alle ore 11:00 nei giorni feriali (uscita entro le 11:30) e fino alle ore 09:00 nei giorni festivi (uscita entro le 09:30); ai fornitori con mezzi elettrici in locazione l'accesso e la circolazione nella ZTL saranno consentiti dalle ore 13:30 alle ore 16:30 (ultimo ingresso) dei giorni feriali;
- partecipanti a ricevimenti nuziali, meeting o altre riunioni conviviali, nel numero massimo di dieci permessi temporanei per ogni cerimonia nel periodo dal mese di aprile a quello di settembre compreso e, nel numero massimo di venti permessi temporanei per ogni cerimonia nel restante periodo;
- artigiani per interventi tecnici urgenti che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante;
- rappresentanti commerciali (agenti di commercio) con campionario non trasportabile a mano;

- residenti anagrafici e dimoranti in caso di particolari avverse condizioni atmosferiche (accesso da comunicare secondo le modalità indicate nel capitolo 5);
- veicoli elettrici delle imprese che effettuano trasporto di persone/bagagli in convenzione* nelle strutture ricettive del centro storico;
- veicoli di alberghi/strutture ricettive/spedizionieri, per effettive, comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli* dei clienti;
- per contingente e improrogabile necessità adeguatamente documentata;
- ospiti di possessori, a titolo di proprietà o locazione, di abitazioni ubicate nel centro storico, solo per motivi di scarico/carico dei bagagli in caso di pernottamento;
- soggetti istituzionali*.

Al di fuori delle categorie di utenti autorizzati, i ciclomotori/motocicli a motore termico nonché i velocipedi (e loro equiparati), non possono accedere e circolare nemmeno se spinti a mano.

CAPITOLO 4

CATEGORIE di VEICOLI AUTORIZZATE ALL'ACCESSO ED AL TRANSITO PREVIO RILASCIO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO – OSPITI PERNOTTANTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE (CATEGORIA SOGGIORNANTI IN STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE)

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione (All. C), possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli in uso o in disponibilità dei clienti/ospiti che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere (cd. categoria "SOGGIORNANTI") previo ottenimento dell'accREDITAMENTO provvisorio da effettuarsi a cura della struttura ricettiva ospitante con le modalità indicate nel successivo capitolo 5.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere e transitare nella Z.T.L. i veicoli in uso o in disponibilità di clienti che pernottano nelle strutture ricettive collocate nell'area compresa tra Piazza Castello a sud e Piazza Piatti a nord (comprese) quando sussistono le seguenti condizioni:

- prive di parcheggi di pertinenza;
- munite di parcheggi di pertinenza ma nella misura eccedente la disponibilità di idonee e comprovate aree / stalli di sosta.

Tranne che per le categorie escluse sopra indicate, l'accesso ed il transito sono consentiti nell'arco delle ventiquattro ore **con la limitazione massima di due accessi giornalieri**, con le limitazioni di orario e periodo sotto riportate eccetto i veicoli dei clienti in primo arrivo o in ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono consentiti senza limitazione di orario.

Le strutture ricettive del centro storico possono ottenere un numero massimo di 6 (sei) contrassegni per propri velocipedi da custodire in ricovero privato, da concedere in uso temporaneo alla clientela, previa richiesta all'ufficio traffico ZTL. L'accesso e il transito con velocipedi e veicoli equiparati sono consentiti dalle ore 00:00 alle ore 24:00 tranne che nei giorni e negli orari di pedonalizzazione (All. C). In tutti i giorni feriali e festivi del periodo estivo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nel tratto compreso tra largo Goethe e piazza Piatti, sussiste l'obbligo di condurre a mano velocipedi e veicoli equiparati.

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori**

giorni feriali→ dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni prefestivi→ dalle ore 00:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e dalle ore 22:30 alle ore 24:00

(**) giorni festivi→ dalle ore 00:00 alle ore 10:00 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00
dalle ore 22:30 alle ore 24:00

() (Pedonalizzazione) Fatte salve le indicazioni annuali contenute nell'allegato "C", è vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 14:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua - Lunedì dell'Angelo - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre.**

La limitazione sopra indicata si applica anche nel caso di ultima partenza o di primo arrivo.

- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito, con obbligo di comunicare la targa del veicolo all'ufficio traffico ZTL secondo le modalità indicate nel capitolo 5;

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori**

giorni feriali→ dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni festivi→ dalle ore 00:00 alle ore 09:00 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00

- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito, con obbligo di comunicare la targa del veicolo all'ufficio traffico ZTL secondo le modalità indicate nel capitolo 5.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI TEMPORANEI E PER L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

AUTORIZZAZIONI

1) RILASCIO

Le categorie di utenti indicate nel capitolo 2:

"Residenti", "Dimoranti", Dipendenti alloggiati", "Artigiani", "Fornitori", "Esercenti", "Taxi -NCC",

per accedere e transitare nella ZTL, devono munirsi di AUTORIZZAZIONE da richiedere con le seguenti modalità:

inoltrare apposita richiesta, con Imposta di Bollo assolta ai sensi di Legge, presso il COMANDO di POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO ZTL, accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale ed utilizzando i relativi moduli scaricabili dal sito istituzionale: <https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> allegando fotocopia di un documento di riconoscimento;

- la richiesta deve essere presentata con firma della persona che possiede i requisiti per il rilascio del contrassegno, e deve presentarsi con valido documento di riconoscimento unitamente agli altri documenti eventualmente richiesti;
- il permesso può essere consegnato all'intestatario richiedente o suo delegato, oppure inviato via e-mail;
- è previsto l'inoltro della domanda e ritiro del permesso da parte di **terze persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente** che ha titolo per ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni riportate sulla domanda. Il permesso è comunque intestato al richiedente che ne ha titolo per il rilascio;
- alla richiesta vanno allegati i documenti attestanti i requisiti per il rilascio del permesso secondo le varie tipologie.

Dove consentita, è prevista la dichiarazione del richiedente per i requisiti di cui sopra, come indicato sui moduli della richiesta di cui il dichiarante assume la piena responsabilità.

2) RINNOVO

Per il **RINNOVO** dell'AUTORIZZAZIONE scaduta il richiedente deve presentare (entro i 60 giorni prima della scadenza ove ancora valido), apposita domanda con Imposta di Bollo assolta ai sensi di Legge, al **COMANDO di POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO ZTL**, accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale ed utilizzando i relativi moduli scaricabili dal sito istituzionale: <https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> con link di rinvio dal sito:

<https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale>

- il richiedente deve confermare, con propria dichiarazione di cui si assume piena responsabilità, il permanere del possesso dei requisiti dichiarati in occasione del primo rilascio, per ottenere il primo rinnovo dell'autorizzazione ovvero presentare opportuna nuova documentazione per le eventuali variazioni;
- il permesso rinnovato può essere consegnato all'intestatario richiedente o suo delegato oppure inviato tramite e-mail;
- è previsto l'inoltro della domanda e ritiro del permesso da parte di **terze persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente** che ha titolo per ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni riportate sulla domanda. Il permesso è comunque intestato al richiedente che ne ha titolo per il rilascio;
- il mancato rinnovo del permesso scaduto – prima della sua scadenza - comporta la perdita del diritto di transito ed accesso, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada in caso di accesso non autorizzato. Ai fini dei tempi di procedura, il rinnovo del permesso risulta assimilato a nuova domanda, e pertanto il termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi dovrà essere considerato di trenta giorni.

3) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO O VARIAZIONE DI TARGA

In caso di **SOSTITUZIONE DEL VEICOLO** in uso (sempre di proprietà del richiedente e/o in documentato uso esclusivo), o **VARIAZIONE della TARGA**, è necessario presentare **COMUNICAZIONE di sostituzione del veicolo o di variazione della targa, entro e non oltre 7 giorni** dalla data di effettiva sostituzione, inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), aggiornando la richiesta dell'AUTORIZZAZIONE originaria sempre accedendo alla funzionalità dello sportello telematico polifunzionale ed utilizzando i relativi moduli scaricabili dal sito istituzionale: <https://www.stu.comune.sirmione.bs.it/> con link di rinvio dal sito:

<https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale>

4) **ALTRE VARIAZIONI, PERDITA DEL PERMESSO, INTEGRAZIONI PER VEICOLI DI NUOVO ACQUISTO**

Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, per riparazioni o cause di forza maggiore, può essere rilasciato, dall'Ufficio Traffico ZTL, un **permesso temporaneo** (validità massima 30 giorni), previa richiesta dell'interessato **entro e non oltre 7 giorni** dalla data di effettivo utilizzo e disponibilità del veicolo sostitutivo. Nel caso, invece, di variazioni della residenza, dimora o sede legale all'interno della ZTL, deve essere inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), **entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuta variazione** una COMUNICAZIONE di VARIAZIONE dell'AUTORIZZAZIONE.

Eventuali variazioni di residenza, dimora o sede legale dell'Impresa, dalla ZTL, o del nome dell'intestatario del contrassegno, comportano la presentazione di una nuova richiesta per il rilascio di una NUOVA AUTORIZZAZIONE.

Nei casi previsti dai punti n. 2 – 3 – 4 (rinnovo del permesso, sostituzione del veicolo o della targa, temporanea sostituzione del veicolo o variazione della residenza o dimora), **per le tutte le categorie già in possesso di autorizzazione triennale (deroghe comprese)**, che non abbiano provveduto nei termini ivi indicati a richiedere il rinnovo, l'aggiornamento e/o l'integrazione dell'Autorizzazione, l'eventuale richiesta di cui a punti 2 – 3 – 4, verrà accettata con effetto retroattivo di 45 giorni dalla data di ricezione.

PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 3)

Le categorie di utenti indicate nel capitolo 3, (*fornitori di particolari generi alimentari, consegna di medicinali, consegna di quotidiani, fornitori muniti di veicoli elettrici, veicoli elettrici che trasportano villeggianti, veicoli di alberghi/strutture alberghiere per effettive comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli, soggetti istituzionali ecc.*), per accedere e transitare nella ZTL, devono munirsi di permesso temporaneo con le seguenti modalità:

inoltrare apposita richiesta presso il COMANDO di POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO ZTL, **utilizzando i relativi specifici moduli riferiti ai permessi temporanei - MODULO DI RICHIESTA GIORNALIERO/TEMPORANEO PER L'ACCESSO IN ZTL (MOD.05)** - redatta sul modulo consultabile e scaricabile dal sito: <https://www.comune.sirmione.bs.it/polizia-locale> e da trasmettere al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico tramite mail: ztl@sirmionebs.it

La richiesta dovrà essere presentata **almeno 7 giorni prima** della data di effettivo ingresso nella ZTL.

Solamente per comprovate ragioni di urgenza e necessità, è attivo nei giorni lavorativi degli uffici comunali il contatto telefonico: **030-9909190**.

I PERMESSI TEMPORANEI hanno una validità massima di tre (3) giorni consecutivi e possono essere richiesti per cinque volte nel corso di tre anni. Oltre tale limite, è fatto obbligo di richiedere il rilascio di AUTORIZZAZIONE ai sensi del capitolo 2.

URGENZE

Nelle ipotesi documentate di urgente necessità di accesso alla ZTL, si dovrà procedere alla regolarizzazione dell'avvenuto accesso entro 72 ore trasmettendo il MOD.05 debitamente compilato motivando le ragioni dell'urgenza. L'ufficio ZTL si riserva di valutare la comunicazione in relazione al transito effettuato. Qualora si ravvisi la mancanza evidente del presupposto dell'urgenza, l'avvenuto transito sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada.

Le comunicazioni relative ai transiti in emergenza devono essere trasmesse al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico tramite mail: ztl@sirmionebs.it avendo cura di rispettare le norme vigenti in materia di autocertificazione e di trasmettere gli allegati in formato ben visibile, preferibilmente pdf, evitando file di formato JPEG o analoghi (ad esempio fotografie varie).

ACCESSO PER DETENTORI DI CONTRASSEGNO DISABILI

Nei casi di necessità di accesso con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, ferma restando l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, gli interessati entro 72 ore dall'accesso, dovranno trasmettere il MOD.05 debitamente compilato al Comando di polizia Locale - Ufficio Traffico ZTL tramite mail: ztl@sirmionebs.it avendo cura di allegare copia del contrassegno disabili.

ACCREDITAMENTO DEGLI OSPITI/CLIENTI DI STRUTTURE RICETTIVE (CAP. 4)

Le categorie di utenti indicate nel capitolo 4, con l'esclusione dei veicoli in uso o in disponibilità di clienti che pernottano nelle strutture ricettive collocate nell'area compresa tra Piazza Castello a sud e Piazza Piatti a nord (comprese) purché prive di parcheggi di pertinenza ovvero munite di parcheggi di pertinenza ma nella misura eccedente la disponibilità di idonee e comprovate aree / stalli di sosta, per accedere e transitare nella ZTL con le limitazioni di data ed orario ivi previste, **devono ottenere l'accreditamento all'accesso da effettuarsi da parte della struttura ricettiva ospitante.**

Le strutture ricettive abilitate, con l'ausilio di proprio idoneo personale, dovranno procedere ad inserire nell'apposito software messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, previo ottenimento di apposito codice utente e password, le targhe e gli altri dati richiesti dal sistema pertinenti agli estremi dei veicoli in uso o in disponibilità dei clienti/ospiti pernottanti.

Ciascuna struttura ricettiva alberghiera sarà abilitata all'inserimento di un numero di targhe dei veicoli dei clienti pernottanti e soggiornanti, con il limite del rispettivo numero massimo di camere disponibili dichiarate.

Per quanto attiene le strutture ricettive non alberghiere, si precisa che per quanto attiene i "Bed & Breakfast" così come definiti nella L.R. 1 ottobre 2015, n. 27, la possibilità di accreditamento sarà contenuta entro il limite massimo di camere dichiarate al competente ufficio comunale mentre per le "Case Appartamento Vacanza - CAV", la possibilità di accreditamento sarà contenuta entro il limite massimo di una targa per ciascuna unità immobiliare dichiarata. Eventuali necessità di ingresso per veicoli in eccedenza rispetto ai limiti sopra indicati, dovranno essere comunicate corredate da giustificativo alla mail: ztl@sirmionebs.it

La conclusione del procedimento di inserimento dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di 24 ore dal check-in del cliente/ospite in primo arrivo. Resta consentito alla struttura di rettificare eventuali errate comunicazioni entro sette giorni dal check-in del cliente/ospite tramite invio di apposito modulo (MOD.10) presente sul sito web del Comune.

Si precisa che l'inserimento da parte della struttura ricettiva dei dati di cui al presente capitolo, riveste la qualità di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 e pertanto il Comando di Polizia Locale, procederà periodicamente ad eseguire delle verifiche a campione sui dati inseriti. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dal vigente ordinamento nel caso di accertata presentazione di dichiarazioni mendaci.

DISPOSIZIONI COMUNI

E' fatto obbligo di custodire i permessi all'interno del veicolo ovvero di essere in grado di esibirli anche tramite supporto informatico, per eventuali controlli da parte degli agenti preposti.

Il soggetto a cui viene rilasciata AUTORIZZAZIONE o PERMESSO TEMPORANEO qualora vengano meno i requisiti dichiarati all'atto del rilascio, entro 3 (TRE) giorni dal verificarsi della circostanza, deve darne comunicazione all'Ufficio Traffico per i provvedimenti consequenziali.

Per tutti i veicoli che accedono alla ZTL, in caso di "transiti seriali" superiori a 5 (rientrano in tale casistica gli accessi abusivi in numero superiore a quello indicato osservato nell'arco di un mese), ferme restando le violazioni già rilevate, l'ufficio ZTL, trasmette all'intestatario del veicolo richiesta di fornire documentazione/informazioni utili a giustificare gli accessi non autorizzati. Tale procedura è subordinata all'effettiva configurazione/operatività del sistema automatizzato che consente di procedere all'invio di apposito "alert" all'ufficio ZTL. Il controllo viene generato dal sistema in modalità automatica fino alla data dell'avvenuta verbalizzazione. Oltre tale data non sarà più possibile fornire informazioni in narrativa.

Il Sindaco o l'Assessore delegato vagliano su proposta dell'Ufficio Traffico ZTL gli eventuali casi non previsti dalla presente Ordinanza per esprimere un parere preventivo in ordine al rilascio di titolo provvisorio (DEROGA) per l'accesso in ZTL. L'atto di indirizzo abilita e autorizza Ufficio Traffico ZTL al rilascio di detto titolo.

DECADENZA DEI PERMESSI

I permessi rilasciati per l'accesso ed il transito in ZTL decadono automaticamente:

- Per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio;
- Nel caso di decesso del titolare;
- Alla scadenza indicata sul permesso medesimo.

E' fatto obbligo ai titolari di comunicare all'Ufficio Traffico ZTL, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui sopra, il venir meno di requisiti e condizioni. In seguito a tale comunicazione l'AUTORIZZAZIONE verrà disabilitata.

Nel caso di decadenza accertata d'ufficio, entro 30 giorni, l'AUTORIZZAZIONE verrà disabilitata senza obbligo di darne comunicazione all'interessato.

Alla scadenza del termine di validità di ogni AUTORIZZAZIONE non vi è alcun obbligo, in capo agli uffici, di darne notizia all'interessato.

Allegato “B”













NORME CONCERNENTI la DISCIPLINA della FERMATA e della SOSTA nella ZONA a TRAFFICO LIMITATO

La sosta dei veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato è consentita solo ed esclusivamente negli eventuali appositi spazi contrassegnati dalla lettera “P” ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione nonché sulle aree private appositamente delimitate, con le seguenti deroghe:

1. per i veicoli dei residenti anagrafici e dei dimoranti è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico di cose in prossimità dell'abitazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 15 minuti, da documentare con l'esposizione in modo ben visibile dell'ora di arrivo con disco orario o comunque con altra eventuale modalità chiara ed accertabile dal personale preposto al controllo;
2. per i soggiornanti nelle strutture ricettive con le esclusioni indicate nel capitolo n 4, in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area prospiciente l'albergo prescelto o nelle immediate adiacenze, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo e dell'albergo prescelto:
3. per i fornitori, artigiani ed esercenti, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico nelle piazze Castello, Flaminia, Porto Valentino, Piazzetta San Salvatore e Piazza Piatti;
4. per i medici in visita domiciliare, è consentita la sosta in prossimità del luogo di visita, senza arrecare intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario all'intervento, esponendo apposito titolo abilitativo;
5. per i veicoli adibiti al Servizio di Piazza-taxi, è consentito lo stazionamento in attesa del cliente solo con la presenza del conducente.
6. In piazza Porto Valentino, a decorrere dall'apposizione della relativa segnaletica stradale, sono istituiti tre stalli di sosta per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie ed uno stallo di sosta per carico scarico merci con sosta consentita per massimo trenta minuti regolamentata da disco orario.

Al di fuori dei casi indicati, in tutta la Zona a Traffico Limitato vige il divieto di fermata e di sosta.

ALLEGATO "C" ORDINANZA GENERALE Z.T.L. SIRMIONE - ANNO 2025

RESIDENTI						
TIPO	PERIODO INVERNALE		PERIODO ESTIVO			
VEICOLO	feriali	festivi	feriali	prefestivi	festivi	*PEDONALIZZAZIONE
 	00:00 - 24:00	00:00 - 10:00 12:30 - 14:30 18:00 - 24:00	00:00 - 24:00 3 ^a accesso 22:30 - 05:00	00:00 - 14:00 19:00 - 21:00 22:30 - 24:00 3 ^a accesso 22:30 - 05:00	00:00 - 10:00 19:00 - 21:00 22:30 - 24:00 3 ^a accesso 22:30 - 05:00	divieto di circolazione dalle 14.00 alle 20.00 nei giorni: 20-21-25 aprile / 1- maggio / 1-2-8-15-22-29 giugno / 6-13-20-27 luglio / 3-10-15-17-24-31 agosto / 7-14-21-28 settembre / 1-2 novembre *
	00:00 - 24:00	00:00 - 24:00	00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	con pedonalizzazione divieto di circolazione *
SOGGIORNANTI						
TIPO	PERIODO INVERNALE		PERIODO ESTIVO			
VEICOLO	feriali	festivi	feriali	prefestivi	festivi	*PEDONALIZZAZIONE
 	00:00 - 24:00 due accessi giornalieri	00:00 - 09:00 19:00 - 24:00 due accessi giornalieri	00:00 - 24:00 due accessi giornalieri	00:00 - 10:00 12:00 - 14:00 19:00 - 21:00 22:30 - 24:00 2 accessi/giorno	00:00 - 10:00 19:00 - 21:00 22:30 - 24:00 2 accessi/giorno	divieto di circolazione dalle 14.00 alle 20.00 nei giorni: 20-21-25 aprile / 1- maggio / 1-2-8-15-22-29 giugno / 6-13-20-27 luglio / 3-10-15-17-24-31 agosto / 7-14-21-28 settembre / 1-2 novembre *
	00:00 - 24:00	00:00 - 24:00	00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	con pedonalizzazione divieto di circolazione *
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI DIPENDENTI ALLOGGIATI	DIMORANTI		
TIPO	PERIODO UNICO		PER. UNICO	PERIODO UNICO		
VEICOLO	feriali e festivi		feriali e festivi	feriali	festivi	*PEDONALIZZAZIONE
 	X		06:00 - 07:30 (solo ingresso) 00:00 - 01:00 (solo uscita)	00:00 - 10:00 12:00 - 14:00 19:00 - 21:00 22:30 - 05:00	00:00 - 10:00 19:00 - 21:00 22:30 - 24:00 2 ^a accesso 22:30 - 05:00	divieto di circolazione dalle 14.00 alle 20.00 nei giorni: 20-21-25 aprile / 1- maggio / 1-2-8-15-22-29 giugno / 6-13-20-27 luglio / 3-10-15-17-24-31 agosto / 7-14-21-28 settembre / 1-2 novembre *
 <small>solo con ricovero privato</small>	dalle 06:00 alle 23:00 eccetto pedonalizzazione (periodo estivo 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano)		00:00 - 24:00 (periodo estivo 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano)	00:00 - 24:00 (periodo estivo 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano)	00:00 - 24:00 (periodo estivo 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano)	con pedonalizzazione divieto di circolazione *
FORNITORI		ARTIGIANI		ESERCENTI		TAXI - NCC**
TIPO	PERIODO UNICO	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO	PERIODO INVERNALE	PERIODO ESTIVO	PERIODO UNICO
VEICOLO	feriali	feriali	feriali	feriali	feriali	feriali e festivi
 	06:00 - 09:00 (no festivi ed uscita entro le 09:30)	06:00 - 19:00	06:00 - 09:00	06:00 - 10:00 18:00 - 21:00	06:00 - 09:00 uscita entro le 09:30	00:00 - 24:00 con pedonalizzazione divieto di circolazione
 <small>solo con ricovero privato</small>	X		X		00:00 - 24:00 10:00 - 22:00 veicoli condotti a mano	X
VEICOLI ELETTRICI	FERIALI: 00:00 - 11:00 (uscita entro le 11:30) se locazione, accesso 13:30-16:30 FESTIVI: 00:00 - 09:00 (uscita entro le 09:30)	06:00 - 19:00	06:00 - 11:00 14:00 - 16:00	X		X
PERIODO ESTIVO 2025: DAL 7 APRILE AL 13 OTTOBRE COMPRESI						
(*) PEDONALIZZAZIONE: DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE NELLA ZTL PER TUTTE LE CATEGORIE DI UTENTI DALLE 14:00 ALLE 20.00 NEI GIORNI: 20-21-25 aprile / 1- maggio / 1-2-8-15-22-29 giugno / 6-13-20-27 luglio / 3-10-15-17-24-31 agosto / 7-14-21-28 settembre / 1-2 novembre, eccetto mezzi di soccorso e residenti in uscita per emergenze. Per motivi organizzativi i residenti in uscita sono vincolati ad una comunicazione telefonica preventiva al n. 030-9905772 int. 1.						
(**) TAXI E NCC - INGRESSO CONSENTITO SOLO PER PRELEVARE RESIDENTI, DIMORANTI E SOGGIORNANTI						
N.B. velocipedi e monopattini elettrici, anche se autorizzati al transito in ZTL, non possono essere lasciati in sosta in area pubblica. In caso contrario, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada sarà applicabile al rimozione coatta del veicolo.						